

Pubblicato il 23/09/2016

N. 04160/2016 REG.PROV.CAU.
N. 06581/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6581 del 2016, proposto da:

Rita Filesi, Molina Elena, Rodighiero Rosella, Pellegatti Claudia,
Galatà Maria Rita, Carmine Alberto, Cabrini Claudia, Malanzani
Oberto Manuela, Catarinozzi Mariantonietta, Cuomo Tiziana,
Rocchi Laura Melania, Pellegrini Eva, Zannoni Valeria, Stefanoni
Emanuela, Randelli Manuela, Metelli Francesca, Gonfalonì Lucia,
De Simone Valentina, Moretti Teresa, Schiaretta Nicole,
rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Pistilli C.F.
PSTMSM65P02M082V, Stefania Reho C.F. RHESFN72S67A001T,
con domicilio eletto presso Massimo Pistilli in Roma, via Nazario
Sauro 16;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 07252/2016, resa tra le parti, con la quale veniva respinta l'impugnazione:

- del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 105 di indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) prescrive che sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circ. min. 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del

ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Stefania Reho, avvocato dello Stato Tito Varrone;

Avuto riguardo ai precedenti della Sezione (tra cui, ord. n. 1598/2016), resa in fattispecie analoga, secondo cui “ l'appello non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce dei precedenti della Sezione sulla questione sollevata”;

Ritenuto, per l'effetto, di dovere disporre la sospensione della esecutività della sentenza oggetto di appello ;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6581/2016) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Mele

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO